



CAPITOLO 4

Paragrafo 2-Agevolazioni per veicoli - Tassa di circolazione e imposta di trascrizione.

Esenzione dal bollo auto.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta quando il veicolo sia intestato al disabile o quando risulti intestato ad un familiare cui egli sia fiscalmente a carico (art. 8, ultimo comma, legge 449/1997).

Il disabile, per il quale è previsto il beneficio, è colui che soffra di ridotte o impedito capacità motorie permanenti e che possa certificare tale condizione attraverso il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992 .

In tale ipotesi è necessario che il veicolo sia adattato al trasporto o guida del disabile.

Al pari di quanto prescritto per le agevolazioni sopra esposte, il beneficio può anche concernere i veicoli, non adattati, destinati al trasporto dei seguenti disabili:

-ciechi civili;

- sordomuti ;

~ soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento;

- invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Qualora il disabile posseda più veicoli, l'agevolazione può essere applicata ad un solo veicolo, su scelta del disabile medesimo.

Salvo il caso di intestazione al familiare, cui il disabile sia fiscalmente a carico, restano esclusi dalla agevolazione gli autoveicoli, anche se specificatamente destinati al trasporto del disabile, intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.



Procedura.

L'ufficio competente ai fini della istruttoria per l'esenzione dal bollo auto è l'Ufficio Tributi dell'Ente Regione (nelle province di Trento e Bolzano, la competenza è dell'ente Provincia).

In alcune Regioni tali uffici non sono ancora stati istituiti, ed il disabile deve allora rivolgersi all'Ufficio locale dell' Agenzia delle Entrate.

L'interessato deve indicare, all'ufficio competente, la targa del veicolo, ed inviare entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti comporta la decadenza dall' agevolazione):

- copia della carta di circolazione (qualora si tratti di veicolo adattato e degli adattamenti effettuati);
- copia della patente di guida speciale (per chi ne è in possesso);
- copia del certificato di invalidità dal quale risulti lo stato di handicap o il tipo di minorazione per il quale è previsto il beneficio).

Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario cui l'invalido sia fiscalmente a carico).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia all'interessato, sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

L' esenzione del bollo auto; una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza ed a rinviare nuovamente la documentazione.

Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

I veicoli per i quali è previsto il beneficio della esenzione della imposta del bollo auto possono anche beneficiare della esenzione dal pagamento della imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione del passaggio di proprietà (art. 8; comma 4°, legge 449/1997).



Si tratta, ancora una volta, dei veicoli indicati nel paragrafo relativo alle agevolazioni ai fini IRPEF, nei limiti di cilindrata esposti nel paragrafo relativo alle agevolazioni IVA.

Anche per questa agevolazione, il disabile per il quale è previsto il beneficio, è colui che soffre di ridotte o impedito capacità motorie permanenti, e che possa certificare tale condizione attraverso il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

In tale ipotesi è necessario che il veicolo sia adattato al trasporto o guida del disabile. Ma anche per le tasse di trascrizione, il beneficio può pure concernere i veicoli, non adattati, destinati al trasporto di particolari categorie di disabili:

- soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
- invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione affetti da pluriamputazione.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo, sia nella trascrizione di un passaggio riguardante un veicolo usato.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.